

# Guida pratica

per le richieste concernenti il **riconoscimento di un'autodisciplina come standard minimo**

Edizione del 20 dicembre 2021

---

## Scopo

Secondo l'articolo 7 capoverso 3 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) la FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza. La presente guida pratica descrive gli aspetti salienti che occorre considerare nel momento in cui viene elaborata una nuova autodisciplina oppure modificata un'autodisciplina in essere ed espone la procedura di riconoscimento secondo l'Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (Ordinanza LFINMA; RS 956.11). Il contenuto della presente guida pratica non conferisce alcun diritto. Esso contiene informazioni e un elenco dei giustificativi che di norma occorre presentare per il riconoscimento dell'autodisciplina. Ciò non impedisce ai richiedenti di fornire informazioni supplementari o all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA di richiedere ulteriori informazioni e documenti. La richiesta deve essere presentata in una lingua ufficiale della Confederazione svizzera.

## I. Richiesta di riconoscimento di un'autodisciplina quale standard minimo

I richiedenti che desiderano ottenere un riconoscimento dell'autodisciplina o apportare modifiche alla loro autodisciplina già riconosciuta devono presentare una richiesta alla FINMA. In caso di adeguamenti di rango subordinato (p.es. di natura puramente formale o senza un impatto materiale significativo), la richiesta e/o la procedura possono anche svolgersi in modo semplificato.

Pertanto, già prima di presentare la richiesta è opportuno contattare il/la collaboratore/-trice competente presso la FINMA per discutere della procedura nel caso specifico.

La richiesta contiene i punti salienti del progetto:

- motivazione della necessità di intervento,
- contenuto previsto dell'autodisciplina,
- legalità e proporzionalità,
- impatto previsto dell'autodisciplina e
- procedura prevista per garantire un ampio consenso (v. punto II.3).

Successivamente la FINMA discuterà il progetto con i richiedenti e verranno stabilite le tappe successive e lo scadenziario.

## **II. Elaborazione dell'autodisciplina o adeguamento di un'autodisciplina già in essere**

La responsabilità e la competenza dell'elaborazione o dell'adeguamento di un'autodisciplina sono in linea di principio in capo ai richiedenti. Essi elaborano in modo autonomo il testo dell'autodisciplina (in caso di modifiche a un'autodisciplina già in essere: un documento in cui sono visibili tutte le modifiche e un documento in cui tutti gli adeguamenti sono stati accettati) e le spiegazioni corrispondenti. Per garantire la possibilità di riconoscimento dell'autodisciplina, è tuttavia necessario uno scambio regolare con la FINMA.

### **II.1 Considerazione dei principi generali di regolamentazione**

I testi dell'autodisciplina e le relative spiegazioni devono soddisfare gli stessi requisiti della regolamentazione della FINMA secondo gli articoli 6 e 7 dell'Ordinanza LFINMA<sup>1</sup>.

Nell'autodisciplina, la FINMA valuta anche i seguenti aspetti:

1. L'autodisciplina costituisce un'alternativa credibile alla regolamentazione statale.
2. È conforme al principio di legalità e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari.
3. È stata emanata nel quadro di un processo trasparente.
4. È stata elaborata in cooperazione con l'autorità di vigilanza.

Nel quadro della consultazione di cui all'articolo 9 capoverso 2 dell'Ordinanza LFINMA, agli uffici viene sottoposto il progetto di autodisciplina corredato delle

---

<sup>1</sup> Motivazione/documentazione della necessità di intervento, legalità, proporzionalità, variante normativa, ripercussioni sulla capacità di affrontare le sfide future e sulla concorrenzialità, neutralità sotto il profilo della concorrenza e della tecnologia, differenziazione e proporzionalità, verifica periodica, analisi dell'efficacia.

spiegazioni. In linea di principio, le spiegazioni devono contenere argomentazioni sui seguenti aspetti:

- motivazione della necessità di intervento,
- commenti sulle singole disposizioni, se necessario,
- legalità, proporzionalità, varianti normative,
- ripercussioni sulla capacità di affrontare le sfide future e sulla concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera,
- neutralità sotto il profilo della concorrenza e della tecnologia,
- analisi degli effetti (impatto dell'autodisciplina),
- garanzia di un ampio consenso.

## II.2 Contenuto dell'autodisciplina riconosciuta

La competenza della FINMA in merito al riconoscimento dell'autodisciplina si limita ai settori che rientrano nell'ambito di competenza o nel livello normativo della FINMA. Di conseguenza, la FINMA non può riconoscere norme di autodisciplina i cui contenuti rientrano nelle competenze dell'Assemblea federale o del Consiglio federale o concernenti ambiti che lei stessa è incaricata di disciplinare integralmente.

## II.3 Ampio consenso

Secondo l'articolo 12 capoverso 1 dell'Ordinanza LFINMA, la FINMA verifica in particolare che le norme di autodisciplina riconosciute godano di un ampio consenso. L'ampio consenso deve essere garantito dai richiedenti dell'autodisciplina e deve essere opportunamente comprovato alla FINMA nel processo di riconoscimento<sup>2</sup>.

Per garantire un ampio consenso occorre coinvolgere in maniera adeguata i soggetti interessati dall'autodisciplina, vale a dire i destinatari delle norme in conformità all'ambito di applicazione. Qualora siano interessati in misura significativa dall'autodisciplina, occorre coinvolgere anche i soggetti terzi. In linea di principio, più l'autoregolamentazione è incisiva e materiale per determinati destinatari, più ampio dovrebbe essere il consenso. Nel caso di norme di autodisciplina di ampia portata, per esempio se sono coinvolti in misura significativa clienti o investitori, la FINMA può svolgere anche una consultazione pubblica (indagine conoscitiva) (cfr. punto III.2).

Un ampio consenso può essere ottenuto tramite i comitati di esperti o i gruppi di lavoro responsabili dell'elaborazione dei richiedenti, se i destinatari dell'autodisci-

---

<sup>2</sup> Spiegazioni sull'Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, 13 dicembre 2019, pag. 23.

plina sono adeguatamente rappresentati nella rispettiva organizzazione, i loro interessi vengono considerati e nessun soggetto terzo è interessato in misura significativa dall'autodisciplina. Nel caso di un'autodisciplina che si applichi al di fuori dell'organizzazione dei richiedenti occorre consultare anche gli interessati al di fuori dell'organizzazione in questione. Ciò può avvenire per iscritto tramite le corrispondenti associazioni di categoria o simili, purché esista un'associazione comunemente riconosciuta quale rappresentante dei membri svizzeri del settore e che possa rappresentarli in modo adeguato. Se ritenuto opportuno in ragione della tematica o della portata dell'autodisciplina, su base selettiva possono essere consultati anche altri destinatari. In alternativa, anche una consultazione orale è un'opzione praticabile.

Affinché la FINMA possa adempiere il suo mandato secondo l'articolo 12 capoverso 1 dell'Ordinanza LFINMA, nelle spiegazioni sull'autodisciplina occorre indicare in che modo è stato concretamente garantito l'ampio consenso.

### **III. Consultazioni**

#### **III.1 Consultazione delle unità amministrative cointeressate (consultazione degli uffici)**

Secondo l'articolo 9 capoverso 1 dell'Ordinanza LFINMA, la FINMA svolge una consultazione delle unità amministrative cointeressate. A tale scopo essa verifica se le norme di autodisciplina e le spiegazioni presentate dai richiedenti ed emanate dall'organo competente sono idonee al riconoscimento e, in caso di responso positivo, sottopone i documenti alle unità amministrative cointeressate affinché prendano posizione.

La FINMA espone alle unità amministrative invitate a prendere posizione la propria valutazione sul progetto di autodisciplina e sul rispetto dei principi di regolamentazione. Vengono rese note eventuali discrepanze tra la posizione dei richiedenti e quella della FINMA. Se la FINMA decide di svolgere una consultazione, ne dà debita comunicazione.

La consultazione degli uffici avviata dalla FINMA ha in genere una durata di tre settimane. Le prese di posizione pervenute vengono valutate e infine discusse con i richiedenti.

Qualora alla luce delle prese di posizione pervenute in sede di consultazione sia necessario adeguare i progetti di autodisciplina, la FINMA discute delle modifiche insieme ai richiedenti.

Dopo aver esaminato insieme ai richiedenti la necessità di intervento, la FINMA dà un riscontro agli uffici che hanno presentato una presa di posizione. Poiché la consultazione degli uffici rientra nell'ambito di competenza della FINMA, i richiedenti

non intrattengono parallelamente un contatto diretto con le unità amministrative che prendono posizione. Se necessario, può tuttavia essere valutata la fondatezza di uno scambio tra le autorità amministrative, i richiedenti e la FINMA.

### III.2 Indagine conoscitiva

Se l'impatto dell'autodisciplina su un'ampia cerchia di soggetti terzi (p.es. investitori, consumatori) è di ampia portata o se sussiste un interesse pubblico generale all'autodisciplina, in aggiunta alla garanzia dell'ampio consenso da parte dei richiedenti la FINMA può, in seguito alla consultazione degli uffici, svolgere una consultazione pubblica secondo l'articolo 10 seg. dell'Ordinanza LFINMA.

Di norma, l'indagine conoscitiva deve essere effettuata se, a seguito dell'autodisciplina, ci sono ulteriori interessati oltre a quelli rappresentati nell'organizzazione dei richiedenti e coinvolti nel processo di elaborazione, e i richiedenti non sono in grado di coinvolgerli in modo tale da garantire un ampio consenso all'autodisciplina (per esempio in caso di norme autodisciplina concernenti più settori o in generale se sono interessati in misura significativa investitori o clienti).

Il Consiglio di amministrazione della FINMA decide in merito alla necessità di avviare un'indagine conoscitiva. L'indagine conoscitiva viene svolta dalla FINMA. Essa viene pubblicata sul sito internet della FINMA; a tale scopo i richiedenti presentano l'autodisciplina (in caso di modifiche, un documento in cui sono visibili tutte le modifiche apportate al testo in vigore) e le corrispondenti spiegazioni. La FINMA esamina tali documenti e li sottopone per approvazione al Consiglio di amministrazione. L'indagine conoscitiva ha in genere una durata di 2 mesi.

In base alle prese di posizione pervenute in sede di indagine conoscitiva la FINMA prende posizione e ne discute con i richiedenti, i quali redigono un rapporto sui risultati della procedura di indagine conoscitiva, che tiene conto delle valutazioni e della posizione della FINMA.

Nel rapporto sull'indagine conoscitiva / sui risultati della procedura di consultazione sono presentati gli esiti principali della consultazione, nonché la loro valutazione e le conclusioni dei richiedenti. I punti chiave del predetto rapporto indicano i principali risultati dell'indagine conoscitiva e gli adeguamenti al progetto di autodisciplina a seguito di quest'ultima, nonché i motivi soggiacenti.

Inoltre, i richiedenti devono redigere delle spiegazioni finali, che si basano su quelle fornite in sede di indagine conoscitiva e vengono aggiornate in funzione delle disposizioni emanate.

Tali documenti vengono esaminati dalla FINMA e discussi insieme ai richiedenti.

### III.3 Consultazione degli uffici in seguito alla consultazione pubblica

In analogia al processo generale di regolamentazione della FINMA, di norma al termine della consultazione pubblica occorre presentare agli uffici il progetto normativo modificato, corredato delle spiegazioni e del rapporto sull'indagine conoscitiva. Ciò è previsto anche per le norme di autodisciplina di ampia portata (cfr. punto III.1 concernente la procedura, la valutazione e il perfezionamento).

## IV. Riconoscimento come standard minimo

I progetti di autodisciplina adeguati in seguito alla consultazione degli uffici (ed eventualmente alla consultazione pubblica) devono essere emanati dall'organo competente dei richiedenti. L'autodisciplina<sup>3</sup> deve essere presentata alla FINMA congiuntamente alle spiegazioni e al rapporto sull'indagine conoscitiva / sui risultati della procedura di consultazione.

Il Consiglio di amministrazione della FINMA decide in merito al riconoscimento dell'autodisciplina e all'adeguamento dell'autodisciplina già in essere.

La decisione concernente il riconoscimento viene comunicata ai richiedenti per iscritto.

## V. Pubblicazione

La FINMA pubblica i testi dell'autodisciplina e, a seconda della portata dell'affare, una comunicazione sul suo sito internet.

---

<sup>3</sup> Se non è stata effettuata alcuna consultazione: documento finale e documento in cui sono visibili le modifiche rispetto all'attuale versione e alla versione inviata per la consultazione negli uffici [cfr. punto III.1].

Se è stata effettuata una consultazione: documento finale e documento in cui sono visibili le modifiche rispetto all'attuale versione [cfr. punto III.2] e all'eventuale seconda versione inviata per la consultazione degli uffici [cfr. punto III.3].